



& **Diritto Avanzato**

Responsabilità disciplinare per l'avvocato che distraiga somme del cliente rispetto allo scopo originario per cui erano state consegnate

Integra illecito disciplinare la condotta dell'avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questo consegnatoli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distraiga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza n. 147 del 6 dicembre 2019 (pubbl. 3.5.2020)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Francesca SORBI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] - nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS] - avverso la decisione in data 20/5/16, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di anni due e mesi sei;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine di Trapani , regolarmente citato, nessuno è comparso;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo nessuno è comparso;
Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Picchioni;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorso depositato al COA di Trapani il 27/6/2016 l'Avv. [RICORRENTE] - nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS] - impugnava la decisione del CDD di Palermo in data 27/5/2016 con la quale gli era stata inflitta la sanzione della sospensione dall'attività professionale per anni due e mesi sei.

L'avvocato era stato incolpato dei seguenti addebiti:

"a) Violazione degli artt. 6, 9 co. 1 e 30 c.c. 1 e 2 in relazione agli art 2 co. 1, 4 co. 1, 2 e 9 del Codice Deontologico Forense e agli artt. 61 nr. 7 e 11, 640 c.p. perché nell'esercizio dell'attività professionale si rendeva responsabile dei reati a lui ascritti nel proc. pen. Rubricato ai nn. [OMISSIS]/2010 R.G.N.R. e [OMISSIS]/2014 R.G. e segnatamente del delitto di cui agli artt. 61 n. 7 e n. 11 e 640 c.p. perché al fine di trarne illecito profitto patrimoniale con pari danno per la parte offesa, agendo con abuso delle relazioni d'ufficio quale procuratore speciale giusta delega del [OMISSIS]/2005 a vendere per conto di [TIZIO] e [CAIA] delle unità immobiliari effettivamente cedute in data [OMISSIS]/2008 con atto notarile nr. [OMISSIS], rogato per Notaio [OMISSIS] incassando il prezzo complessivo pari ad € 498.000,00 (procura a vendere connessa ad altro contratto preliminare stipulato tra i medesimi [TIZIO] e [CAIA] ed il [RICORRENTE] – nella qualità di legale rappresentante della società [ALFA] Srl – in data 18/4/2003 ed allegato alle stesse procure a vendere sopracitate, con cui [RICORRENTE] nella qualità da ultimo citata, si impegnava a trasferire alla [CAIA] quale promittente venditore, tre unità immobiliari tutte facenti parte della medesima lottizzazione dei beni per cui il [RICORRENTE] aveva procura a vendere), mediante artifici e raggiri consistiti prima, nell'ottenere dalle persone offese la procura a vendere irrevocabile con argomenti pretestuosi (non volere recare disturbo e rendere la complessiva operazione più snella e rapida), inesistenti ed in effetti già preordinati al successivo inadempimento, quale rappresentante legale della [ALFA] essendosi nel frattempo assicurato il titolo per agire in proprio quale procuratore, poi nel non fare menzione in sede di rogito del 12/6/2008 dei rapporti sottostanti (per quanto il preliminare citato fosse allegato e di corredo alla procura irrevocabile a vendere che lo legittimava all'atto) anche per non allertare le controparti ed assicurarsi la riscossione dell'ingente somma ed omettendo di

fare esecuzione al preliminare sottostante, quale rappresentante legale della [ALFA], si procurava illecito profitto di rilevante entità (€ 649.000,00) con pari danno alle persone offese, truffandoli e comunque appropriandosi di somme loro destinate e percepite quale procuratore speciale ex art. 646 comma 3, 61 n. 7 e 11 c.p.c.

In Trapani sino al 12/6/2008”

Il procedimento disciplinare era stato rubricato in data 20/10/2015 dopo che il COA di Trapani aveva trasmesso, in osservanza dell'art. 11 Reg. 2/2014 CNF, la sentenza emessa in data 24/9/2015 dal Giudice del Tribunale di Trapani a carico dell'avv. [RICORRENTE].

Trattavasi, in particolare, di sentenza di condanna a carico del professionista alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed € 900,00 di multa per il reato di truffa pluriaggravata, ai sensi dell'art., 61 n.n. 7 e 11 c.p.

La Sezione del CDD competente per il procedimento in data 27/11/2015, ex art. 32 lett. d) del Reg.to n. 2/2014 CNF, aveva deliberato la sospensione cautelare del professionista dall'esercizio della professione per la durata massima di anni uno e, successivamente, il 19/2/2016 su conforme richiesta del Consigliere Istruttore aveva approvato il capo di incolpazione sopra richiamato.

All'esito delle formalità di cui all'art. 17 Reg. 2/2014 CNF l'incolpato veniva citato all'udienza di trattazione dibattimentale alla quale la difesa, rappresentata dall'incolpato, concludeva chiedendo comminarsi nel minimo edittale l'infliggenda sanzione disciplinare.

Il CDD applicava la pena disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione forense per anni due e mesi sei avendo ritenuta provata l'attività truffaldina e la gravità dei fatti ascritti alla luce delle risultanze istruttorie del processo penale.

Con l'atto di impugnazione tempestivamente proposto insorgeva l'avv. [RICORRENTE] affidandosi a tre motivi:

- prescrizione dell'azione disciplinare asseritamente maturata nei sei anni dal 12/6/2008 e quindi prima ancora dell'azione disciplinare;
- assenza di motivazione, siccome soltanto apparente, della decisione;
- violazione del principio di autonomia del procedimento disciplinare.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

L'eccezione di prescrizione fondata sull'applicazione dei criteri di cui alla Legge n. 247/2012 è inconferente.

Per giurisprudenza costante della SC il termine prescrizione (nel previgente regime applicabile razione temporis) decorre, in caso di sovrapposibilità dei fatti, dal passaggio in

giudicato della sentenza penale e ciò anche in assenza di una formale sospensione del procedimento disciplinare.

A tanto essendo addirittura irrilevante che il procedimento sia stato formalmente aperto posto che il diritto di punire può essere esercitato a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale (ex multis SSUU n. 21826/2015 e n. 15206/2016).

Ciò induce a ritenere che a tutto il 31/12/2014, e quindi prima dell'entrata in vigore del nuovo procedimento disciplinare, il termine prescrizione non avesse iniziato a decorrere pur trattandosi di fatti accaduti nel 2008.

Venendo al merito delle eccezioni sollevate come secondo motivo (motivazione apparente) deve rilevarsi che il CDD di Palermo ha fatto buon governo dei principi affermati dalla Legge n. 247/2012 in tema di autonomia del procedimento disciplinare da quello penale notando, correttamente, che sussiste la piena libertà di valutare i medesimi fatti nella diversa ottica dell'illecito disciplinare.

Si applica infatti il principio secondo il quale il CDD non è vincolato alle valutazioni contenute nella sentenza penale laddove esse esprimano determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte da quelle del controllo deontologico.

Dall'istruttoria dibattimentale - compendiata nella sentenza penale acquisita - è incontestabilmente emerso che il professionista ha approfittato delle procure speciali, rilasciate dalle persone offese per effettuare contratti di vendita, per incassare le somme di cui si affermava creditore in virtù dell'attività professionale svolta anche per ottenere il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di un piano di lottizzazione in località [OMISSIS] in Trapani. Tali somme, peraltro, erano state incassate a ben diverso titolo.

La diretta appropriazione, provata e non smentita nei fatti, di somme che avrebbero dovuto essere utilizzate per altri fini (successiva permuta immobiliare) come da mandato ricevuto, e quand'anche il professionista le ritenesse di propria spettanza, costituisce un'ipotesi di appropriazione indebita aggravata dalla strumentalizzazione dell'attività professionale e dalla rilevante gravità (incasso di € 498.000,00 in danno delle persone offese).

Il CDD ha quindi correttamente motivato qualificando come un'ipotesi di truffa aggravata il fatto oggetto di contestazione, in considerazione del valore dell'immobile ceduto in forza della procura speciale, notevolmente superiore al prezzo indicato in contratto, del danno cagionato alle persone offese che non era circoscritto al mancato incasso delle somme indebitamente percepite dall'avv. [RICORRENTE], ma che consisteva anche nella mancata acquisizione di quattro unità abitative in località turistica di pregio.

Condivisibile altresì l'ulteriore affermazione del CDD secondo la quale ai fini che qui interessano, "poco o nulla rileva" che il fatto così come cristallizzato nel capo di incolpazione,

sia stato qualificato in sede penale come truffa o appropriazione indebita entrambe pluriaggravate: l'autonomia del procedimento disciplinare, impone che il CDD debba valutare quanto emerso nell'ambito penale tenendo conto, appunto, dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento per la definizione dell'illecito deontologico, la cui sussistenza non è condizionata da valutazioni di sentenze penali.

Non si tratta, come erroneamente eccepisce il ricorrente, del "racconto di una storia" ma della verifica delle deposizioni raccolte in sede penale e della sostanziale ammissione del fatto da parte dell'avv. [RICORRENTE] il quale ha riconosciuto il ricevimento delle somme affermando in ricorso di averle distribuite ai legittimi destinatari senza peraltro fornire, rectius offrire di fornire, un principio di prova sul punto.

E' acclarato quindi, il ricevimento di somme, la circostanza che l'avvocato non avesse titolo per trattenerle dovendo invece dar corso ad operazioni di permuta immobiliari alle quali, pur avendo ricevuto incarico, non avrebbe poi provveduto.

E che ciò avesse fatto per tutelare un proprio interesse personale confliggente con quello delle parti assistite dalle quali era stato officiato. Parimenti infondato il motivo circa l'eccessività della sanzione disciplinare quantificata in due anni e mezzo di sospensione in una fattispecie nella quale il fatto penale, grave, deve essere oggetto nel diverso ambito deontologico di un giudizio di maggior rigore proprio alla luce dei diversi disvalori attribuiti alla condotta nei due diversi ordinamenti.

Evidente come il fatto appropriativo - al di là delle aggravanti previste dalla norma penale - risulti particolarmente riprovevole essendo avvenuto violando, con scienza e coscienza, i più fondamentali doveri deontologici dell'avvocato e strumentalizzando a proprio beneficio quel ministero professionale da esercitarsi invece unicamente a favore e nell'interesse della parte assistita.

In ordine all'entità della sanzione basti considerare come in ipotesi molto vagamente assimilabile, ma estremamente meno grave (divieto di trattenerne le somme di spettanza del cliente oltre il tempo strettamente necessario ex art. 41 c. 2 C.D.), la sanzione edittale sia quella della sospensione sino ad un anno e quella aggravata sino a tre anni.

Trattandosi di una fattispecie sostanzialmente atipica, perché non specificamente descritta nel nuovo C.D., la pena disciplinare deve essere valutata alla luce dei criteri di cui all'art. 21 c. 3 e 4 del nuovo C.D. che portano tutti univocamente a connotare di gravità l'accaduto.

La sanzione inflitta deve quindi essere confermata, dovendo poi computarsi il periodo di un anno presofferto in sede cautelare al fine della determinazione della durata della sospensione ex art. 61 c. 8 L. n. 247/2012

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2019;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 6 dicembre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria